

Documento di consultazione n. 1/2025

SCHEMA DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE E ATTUATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 6 NOVEMBRE 2024, N. 215, RECANTE IL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE CON LA CLIENTELA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI E AI SERVIZI ASSICURATIVI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NONCHÉ DEI CRITERI DI COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DECIDENTE E DELLA NATURA DELLE CONTROVERSIE TRATTATE DAI SISTEMI DI CUI ALL'ARTICOLO 187.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo", "Sotto-paragrafo" e "Lettera" andranno inseriti, rispettivamente, il paragrafo, il sotto-paragrafo e la lettera cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni con sede alla Via Paola Falconieri, 110, in Roma.
Osservazioni generali	<p>Lasciandoci ispirare dalle norme previste in materia di ABF, si ritiene opportuno aggiungere qualche precisazione in più rispetto al paragrafo 3 che garantisca maggiore trasparenza nella selezione dei componenti del collegio di nomina dell'Ivass. Sebbene si comprenda che la nomina sia di natura fiduciaria, in mancanza di rigorosi criteri di selezione all'interno del regolamento, si ritiene opportuno indicare quantomeno qualche criterio in più utile alla valutazione delle competenze, valorizzando soprattutto le esperienze maturate nell'ambito della conciliazione (proposta 3.2 bis).</p> <p>Quanto alla nomina di competenza delle associazioni di cui alla lettera c) dell'art.4 del regolamento, pare più opportuno ribadire il criterio indicato nella lettera b) del citato articolo ossia che il requisito della maggiore rappresentatività nazionale possa essere raggiunto anche attraverso accordi tra associazioni,</p>

<p>ancora una volta in analogia con quanto previsto per l'ABF. Sorprende che nel regolamento questa circostanza sia sfuggita per cui si suggerisce di specificarla nelle disposizioni tecniche, considerato che la lettera c) parla di designazione congiunta da parte delle associazioni di categoria (proposta 3.2 ter).</p> <p>In merito alle modalità di riunione del collegio, stupisce che il regolamento abbia previsto la modalità in videoconferenza soltanto in caso di necessità, genericamente indicata e lasciata quindi alla discrezionalità del presidente, considerato il largo impiego della riunione in videoconferenza nelle principali attività pubbliche e private. Si auspica un largo uso di questo strumento in quanto, diversamente, si rischia di creare un implicito discrimine per gli aspiranti candidati al collegio e/o un effettivo disagio nella partecipazione in capo ai componenti. Visto che il collegio al momento pare sia unico, in mancanza di collegi territoriali, la difficoltà per i componenti di raggiungere la sede (presumibilmente presso Ivass), potrebbe costituire di fatto un onere notevole alla partecipazione ad ogni riunione. Si suggerisce pertanto la possibilità di garantire almeno una modalità di riunione mista, fermo restando il limite indicato dal citato art. 5, comma 2, del regolamento. Tra l'altro, la natura documentale della procedura, la possibilità per i componenti del collegio di acquisire documenti e scambiarsi informazioni con le modalità indicate nel paragrafo 4.3 suggeriscono che buona parte del lavoro viene svolto in modalità asincrona.</p> <p>Si suggerisce invece di specificare che, in caso sia disposta l'audizione personale delle parti, questa possa avvenire in videoconferenza onde evitare che la parte subisca oneri di spostamento o rinunci alla audizione (proposta 4.5 bis).</p>			
Paragrafo	Sotto - paragrafo	Lettera	Osservazioni e proposte
3	3.2		<p>Dopo il paragrafo 3.2 aggiungere i seguenti periodi:</p> <p>PROPOSTA A</p> <p>3.2 bis</p> <p>Ai fini della valutazione del requisito della "specifica e comprovata esperienza" di cui al comma 8 dell'art. 4 del regolamento ministeriale, sono considerate le esperienze maturate nei settori</p>

		<p>di competenza dell'Arbitro Assicurativo e più in generale nel campo dell'arbitrato o della mediazione-conciliazione nonché le attività di docenza e/o formazione e le pubblicazioni in discipline giuridiche ed economiche.</p> <p>PROPOSTA B</p> <p>3.2 bis</p> <p>Ai fini della valutazione del requisito della "specificata e comprovata esperienza" di cui al comma 8 dell'art. 4 del regolamento ministeriale, sono considerate le esperienze maturate nei settori di competenza dell'Arbitro Assicurativo e più in generale nel campo dell'arbitrato o della mediazione-conciliazione nonché nello svolgimento delle attività tecniche in campo assicurativo disciplinate e vigilate da Ivass.</p>
3	3.2	<p>PROPOSTA A</p> <p>3.2 ter</p> <p>Ai fini della designazione dei componenti di cui alle lettere b) e c), sono considerate maggiormente rappresentative le associazioni di categoria che raccolgono, anche attraverso accordi con le altre associazioni di categoria, un significativo numero di clienti sull'intero territorio nazionale.</p> <p>PROPOSTA B</p> <p>3.2 ter</p> <p>Ai fini della designazione dei componenti di cui alle lettere b) e c), sono considerate maggiormente rappresentative le associazioni di categoria, comprese quelle delle professioni disciplinate e vigilate da Ivass, nonché accreditate presso gli albi dei tribunali, che raccolgono, anche attraverso accordi con le altre associazioni di categoria, un significativo numero di iscritti sull'intero territorio nazionale.</p>

4	4.5		<p>Dopo il primo periodo, cioè dopo la parola "verbale.", aggiungere il seguente periodo: È in ogni caso consentita la riunione del collegio in videoconferenza nel caso di richiesta unanime dei suoi componenti ovvero in modalità mista in casi di comprovata necessità da parte di singoli componenti.</p>
4	4.5		<p>Dopo il 4.5 aggiungere quanto segue: 4.5 bis Qualora l'Arbitro assicurativo si avvalga della facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, del regolamento ministeriale, di sentire le parti, la segreteria assicura la partecipazione delle stesse anche mediante sistemi di collegamento a distanza in videoconferenza e con garanzie di cui al punto 4.5.</p>